

Oggetto: Manovra Finanziaria – Novità in materia previdenziale –

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, per illustrare le istruzioni fornite dall'INPS in merito alle novità introdotte dalla manovra finanziaria (legge n.122/2010 di conversione del decreto legge n.78/2010), sugli aspetti previdenziali.

Soggetti destinatari delle nuove norme a decorrere dal 1° gennaio 2011:

- i lavoratori e le lavoratrici del "settore privato" che maturano il diritto all'accesso alla pensione di vecchiaia a 65 anni, per gli uomini, o a 60 anni per le donne, ovvero che maturano i previsti requisiti per l'accesso al pensionamento con età inferiori ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 243/2004;

- i lavoratori e le lavoratrici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e ai fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, che maturano il diritto al pensionamento secondo le regole generali vigenti nei propri ordinamenti.

Soggetti esclusi per i quali valgono le vecchie regole

Le nuove decorrenze non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti **entro il 31 dicembre 2010**, anche se a tale data non siano ancora aperte le "finestre di accesso" al pensionamento previste dalle leggi n.243/2004 e n.247/2007.

La nuova disciplina delle decorrenze non si applica alle lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con il regime sperimentale cioè che optano per la pensione calcolata con il metodo contributivo (di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004).

Categorie particolari che non rientrano nella nuova disciplina:

- lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. La condizione di lavoratore in preavviso alla data del 30 giugno 2010 deve risultare da apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, dalla quale risultino le clausole contrattuali in ordine alla durata del preavviso, la data iniziale del periodo di preavviso nonché la data terminale del medesimo;

- lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età.

Inoltre, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011:

1. i lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

2. i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

3. i lavoratori che, al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto n. 78/2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità deve essere verificato al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010). Pertanto eventuali sospensioni della percezione dell'indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 non sono rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.

Nuove decorrenze

Pertanto, **a decorrere dal 1° gennaio 2011**, i destinatari delle nuove norme potranno conseguire il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia:

- a) **trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi** per i lavoratori dipendenti;
- b) **trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi** per i lavoratori autonomi e parasubordinati.

Tali trattamenti decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scadere del differimento di 12 o 18 mesi.

In ogni caso, per fornire uno strumento di facile consultazione, trasmettiamo la seguente tabella che riepiloga i requisiti necessari per accedere ai trattamenti pensionistici di anzianità e vecchiaia:

REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI PER L'ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' (metodo di calcolo retributivo o misto)			
PERIODO	ETA' ANAGRAFICA CON ALMENO 35 ANNI D'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA		ANZIANITA' CONTRIBUTIVA CON QUALUNQUE ETA' ANAGRAFICA
	LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO	LAVORATORI AUTONOMI (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti)	
Dal 1.7.2009 Al 31.12.2010	Età 60 + 35 anzianità, oppure età 59 + 36 anzian. Contributiva (95) (età 57 per le donne che scelgono il sistema interamente contributivo)	Età 61 + 35 anzianità, oppure età 60+36 anzian.contributiva (96) (età 58 per le donne che scelgono il sistema interamente contributivo)	40
Dal 1.1.2011 Al 31.12.2012	Età di 61 + 35 anzianità, oppure età 60 + 36 anzian.contributiva (96) (età 57 per le donne che scelgono il sistema interamente contributivo)	Età 62 + 35 anzianità, oppure età 61+36 anzian.contributiva (97) (età 58 per le donne che scelgono il sistema interamente contributivo)	40
Dal 1.1.2013 Al 31.12.2014	Età 62+35 anzianità, oppure età 61+36 anzian.contribut. (97) (età 57 per le donne che scelgono il sistema interamente contributivo, vige fino al 2015)	Età 63+35 anzianità, oppure età 62+36 anzian. Contributiva (98) (età 58 per le donne che scelgono il sistema interamente contributivo, vige fino al 2015)	40

REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI PER L'ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA (metodo di calcolo retributivo o misto)						
PERIODO	ETA' MINIMA PER AVERE DIRITTO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA (LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO)	ANNI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MINIMA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA (LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMO)				
Dal 1.1.2001 al 31.12.2014	<table border="0"> <tr> <td>UOMINI</td> <td>DONNE</td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>60</td> </tr> </table>	UOMINI	DONNE	65	60	20
UOMINI	DONNE					
65	60					

REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI PER L'ACCESSO

ALLA PENSIONE DI VECCHIAIAIA NEL METODO ESCLUSIVAMENTE CONTRIBUTIVO

Dal primo gennaio 2008 i requisiti e le condizioni sono le seguenti, secondo il combinato disposto della legge numero 243/2004 e della legge numero 247/2007:

SITUAZIONE LAVORATIVA	ETA' ANAGRAFICA	ANNI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MINIMA	IMPORTO DELLA PENSIONE	
Cessazione del rapporto di lavoro	Solo per le Donne Compresa tra 60 e 64	5	Uguale o maggiore all'importo dell'assegno sociale maggiorato del 20 per cento	
Cessazione del rapporto di lavoro	65	5	-	
Cessazione del rapporto di lavoro	-	40 e più (compresa l'anzianità per i riscatti di periodi di studio)	Uguale o maggiore all'importo dell'assegno sociale maggiorato del 20 per cento	
Cessazione del rapporto di lavoro	Lavoratori dipendenti e parasubordinati		Uguale o maggiore all'importo dell'assegno sociale maggiorato del 20 per cento	
	- dal 1.1.2008 al 30.6.2009 età 58	35		
	- dal 1.7.2009 al 2010 età 59	36 (somma 95)		
	oppure età 60	35 (somma 95)		
	- dal 2011 al 2012 età 60	36 (somma 96)		
	Oppure età 61	35 (somma 96)		
	- dal 1.1.2013 età 61	36 (somma 97)		
	Oppure età 62	35 (somma 97)		
	- opzione: età 57 per le donne che scelgono il sistema interamente contributivo rispetto al retributivo			
	Dal 1.1.2015 incremento dell'età non superiore a 3 mesi			
	Lavoratori autonomi (CDCM, Artigiani e Commercianti)			Uguale o maggiore all'importo dell'assegno sociale maggiorato del 20 per cento
	- dal 1.1.2008 al 30.6.2009 età 59	35		
	- dal 1.7.2009 al 2010 età 60	36 (somma 96)		
	Oppure età 61	35 (somma 96)		
	- dal 2011 al 2012 età 61	36 (somma 97)		
Oppure età 62	35 (somma 97)			
- dal 1.1.2013 età 62	36 (somma 98)			
Oppure età 63	35 (somma 98)			
- opzione: età 58 per le donne che scelgono il sistema interamente contributivo rispetto al retributivo				

Parasubordinati

I trattamenti pensionistici a carico della gestione separata seguono la disciplina in materia di decorrenze prevista per i lavoratori autonomi.

Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane in ogni caso soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione.

Va precisato, inoltre, che per tali soggetti, limitatamente al sistema delle decorrenze, non è operante la salvaguardia in favore dei lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004 (termine esteso al 20 luglio 2007), siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria.

Tali lavoratori potranno beneficiare del previgente sistema delle decorrenze solo qualora la contribuzione volontaria accreditata consenta loro di raggiungere **entro il 2010** i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il pensionamento di anzianità.

Pensioni in totalizzazione

I soggetti che maturano i requisiti di età e di contribuzione **entro il 31 dicembre 2010**, conseguono il trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione **dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione**.

I soggetti che maturano i requisiti di età e di contribuzione **dopo il 31 dicembre 2010**, conseguono la pensione di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione **alle medesime decorrenze previste per i lavoratori autonomi**.

Ricongiunzione di contributi

Per le domande di ricongiunzione contributiva nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dalle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), presentate **dal 1° luglio 2010**, la ricongiunzione avverrà **a titolo oneroso**, così come avviene per la ricongiunzione nel FPLD dei periodi di contribuzione maturati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Prestazioni collegate al reddito

Il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali sarà determinato in riferimento ai limiti di reddito in vigore nell'anno solare in cui viene erogata la prestazione, anziché nel periodo 1° luglio – 30 giugno dell'anno successivo.

Pensionati a basso reddito

Per i pensionati con reddito da pensione inferiore a 18 mila euro annui per i quali, in fase di determinazione dei conguagli fiscali di fine anno, risulti un debito di imposta superiore a 100 euro, l'INPS effettuerà il recupero in undici rate, fino al mese di novembre dell'anno successivo. La stessa possibilità è prevista per il canone Rai.

Invalidità civile

Alle prestazioni di invalidità civile e di invalidità a carattere previdenziale, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, viene esteso la procedura della "rettifica". Ciò significa che, nel caso in cui siano state riscosse prestazioni non dovute, non saranno recuperate le somme corrisposte, a meno che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Per il triennio 2010-2012, inoltre, è stato affidato all'INPS il compito di effettuare 600 mila verifiche straordinarie sul possesso dei requisiti: 100 mila nel corso del 2010; 250 mila nel 2011; 250 mila nel 2012.

il Responsabile
Alessandro Vecchiatti

Rif.: Circolare INPS n.126/2010
[Com. Dir. Gen. del 21.7.2010](#)
[Com. Dir. Gen. Del 4.6.2010](#)